

**MODIFICA REGOLAMENTARE**  
**(ex art. 17 Regolamento Organico)**

**Art. 17 – Divieto di tesseramenti duplici**

Vecchio Testo

E' vietato firmare la richiesta di tesseramento per più Società.

Le Società dovranno stilare una distinta di nominativi dei loro tesserati, timbrato dal Presidente, con accanto la firma degli atleti.

Agli effetti del tesseramento, il vincolo da intendersi efficace è con la Società che ha inviato la prima richiesta: fa fede il timbro postale o la data del fax pervenuto alla FSSI, mentre le eventuali successive richieste sono da respingere.

**Nuovo Testo**

**Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più Società.**

Le Società dovranno stilare una distinta di nominativi dei loro tesserati, timbrato dal Presidente, con accanto la firma degli atleti.

**In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima: fa fede il timbro postale o la data del fax pervenuto alla FSSI.**  
**Al tesserato che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Federale, di cui all'art. 3, lett. a) del CAPO II.**